

Comune di Claviere (Torino)

**Deliberazione n. 2 del 27.04.2015 - Approvazione modifica regolamento edilizio**

IL CONSIGLIO COMUNALE

(Omissis)

DELIBERA

**DI APPROVARE** le modifiche e le integrazioni apportate all'art 2 bis del vigente Regolamento Edilizio riscrivendo il testo dell'art. stesso come appresso indicato:

Testo Approvato	Testo Modificato
<p style="text-align: center;"><b>ESTRATTO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE VIGENTE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(ART. 2 bis)</b></p> <p>1. <del>Ai sensi della L.R. 1.12.2008, n. 32 “Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)” e della D.G.R. 1 dicembre 2008, n. 34-10229, è istituita la Commissione locale per il paesaggio, composta da quattro membri.</del></p> <p>2. <del>La commissione viene nominata con deliberazione della Giunta Comunale. I membri dovranno essere in possesso dei requisiti di cui alle norme ed indicazioni contenute nei provvedimenti richiamati al primo comma ed a cui si rimanda anche in ordine alle incompatibilità ed all'effettivo esercizio delle funzioni. La commissione locale per il paesaggio dura in carica un quinquennio e comunque non oltre il rinnovo dell'Amministrazione Comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue</del></p>	<p style="text-align: center;"><b>ESTRATTO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(ART. 2 bis )</b> <i>(Commissione locale per il paesaggio)</i></p> <p>1. <i>Ai sensi della L.R. 1.12.2008, n. 32 “Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)” e della D.G.R. 1 dicembre 2008, n. 34-10229, la Commissione locale per il paesaggio, è costituita a livello di Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea composta da 7 membri nominati dall'unione stessa e con le competenze ad essa specificatamente assegnate dagli artt 3 e 7 della LR 32/2008.</i></p> <p>2. <i>La commissione viene nominata con proprio atto all'interno dell'Unione dei Comuni. I membri saranno individuati garantendo alla Commissione una multidisciplinarietà (art 4 comma 2 della LR 32/2008) di competenze nell'ambito paesaggistico e dovranno essere in possesso dei requisiti di cui alle norme ed indicazioni contenute nei</i></p>

<p><del>competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.</del></p> <p><del>3. La commissione locale per il paesaggio è regolarmente costituita con la partecipazione di almeno tre componenti e le deliberazioni sono validamente assunte, di norma, con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In caso di parità nella votazione prevale il voto del Presidente.”</del></p>	<p><i>provvedimenti richiamati al primo comma ed a cui si rimanda anche in ordine alle incompatibilità ed all’effettivo esercizio delle funzioni. La commissione locale per il paesaggio dura in carica un triennio; la Commissione conserva comunque le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni dalla scadenza ed entro tale periodo deve essere ricostituita.</i></p> <p><i>3. La commissione locale per il paesaggio dell’unione è regolarmente costituita con la partecipazione di almeno quattro componenti e le deliberazioni sono validamente assunte, di norma, con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In caso di parità nella votazione prevale il voto del Presidente di volta in volta nominato.”</i></p>
---	--

(Omissis)